

*Quarta Convenzione ACP-CEE (Lomé IV): * articolo 5 (diritti umani)*

1. La cooperazione mira ad uno sviluppo del quale l'uomo costituisca l'elemento centrale, il protagonista e il beneficiario, ciò che implica pertanto il rispetto e la promozione di tutti i diritti umani. Le attività di cooperazione sono concepite nell'ottica di un approccio positivo, che individua nel rispetto dei diritti umani il fattore fondamentale di uno sviluppo reale e che concepisce la cooperazione quale contributo alla promozione di tali diritti.

In tal contesto la politica di sviluppo e di cooperazione sono strettamente connesse con il rispetto e il godimento dei diritti fondamentali dell'uomo. Il ruolo e il potenziale delle iniziative avviate da singoli individui e gruppi vanno riconosciuti nel loro valore e stimolati in vista di una partecipazione effettiva della popolazione al processo di sviluppo conformemente all'articolo (10).

2. Le parti contraenti ribadiscono pertanto il loro profondo rispetto della dignità umana e dei diritti dell'uomo, che costituiscono aspirazioni legittime dei singoli individui e dei popoli. I diritti in questione sono tutti diritti umani, le cui varie categorie sono inscindibili e correlate, ed ognuna delle quali possiede una legittimità propria: trattamento non discriminatorio; diritti fondamentali dell'uomo; diritti civili e politici; diritti economici, sociali e culturali.

I singoli individui hanno diritto, nel proprio paese o in un paese ospite, al rispetto della propria dignità e alla tutela giuridica.

La cooperazione ACP-CEE deve contribuire alla soppressione degli ostacoli che impediscono ai singoli individui e ai popoli di godere effettivamente e pienamente dei propri diritti economici, sociali e culturali. Tale finalità va raggiunta attraverso lo sviluppo, in quanto elemento essenziale per la loro dignità, benessere e autoaffermazione. A tal fine le parti si adoperano, congiuntamente o ciascuna nel campo di propria competenza, per contribuire ad eliminare le cause di situazioni di miseria indegne della condizione umana e delle ataviche disparità economiche e sociali.

Le parti contraenti ribadiscono i propri obblighi e il proprio impegno, sanciti dal diritto internazionale, verso la soppressione di ogni forma di discriminazione basata sul gruppo etnico, origine, razza, nazionalità, colore, sesso, lingua, religione o qualsivoglia altro elemento. Tale impegno riguarda in particolare tutte le situazioni esistenti negli Stati ACP o nella Comunità che possano ripercuotersi negativamente sul perseguimento degli obiettivi della Convenzione nonché il regime dell'apartheid, considerati tra l'altro i suoi effetti destabilizzanti all'esterno. Gli Stati membri (e/o, laddove appropriato, la Comunità stessa) e gli Stati ACP continueranno ad assicurare, mediante le misure giuridiche o amministrative che essi hanno adottato o adotteranno, che i lavoratori migranti, gli studenti e gli altri cittadini stranieri che si trovano legalmente sul proprio territorio non siano oggetto di discriminazione basata su differenze di razza, religione, cultura o posizione sociale, segnatamente per quanto concerne l'alloggio, l'istruzione, le cure sanitarie, gli altri servizi sociali e l'occupazione.

* Firmata a Lomé il 15 dicembre 1989.

Su richiesta degli Stati ACP, è possibile destinare risorse finanziarie, in conformità delle norme che disciplinano la cooperazione finanziaria e tecnica, alla promozione dei diritti umani negli stati ACP tramite progetti specifici, pubblici o privati, decisi, soprattutto nella sfera giuridica, in consultazione con enti riconosciuti a livello internazionale come competenti nel settore. Dette risorse possono inoltre essere destinate ad appoggiare la creazione di strutture per la promozione dei diritti umani. Si attribuisce priorità ai progetti di portata regionale. ■

Allegato B

DICHIARAZIONE COMUNE SUI LAVORATORI MIGRANTI ACP E SUGLI STUDENTI ACP NELLA COMUNITÀ

I. LAVORATORI MIGRANTI NELLA COMUNITÀ

1. Ogni Stato membro della Comunità ed ogni Stato ACP, nel quadro e in osservanza delle rispettive legislazioni, assicura, ai lavoratori cittadini dell'altra parte contraente che svolgano legalmente un'attività sul loro territorio, nonché ai membri delle loro famiglie che convivono con essi, le libertà fondamentali scaturenti dai principi generali del diritto internazionale.

2. La Comunità amplierà le misure da essa previste a sostegno delle organizzazioni comunitarie non governative che si adoperano per migliorare le agevolazioni sociali e culturali offerte ai lavoratori cittadini di Stati ACP (quali campagne di alfabetizzazione e assistenza sociale).

3. La Comunità è disposta a contribuire, su richiesta degli Stati ACP interessati, nel quadro e in conformità delle procedure per la cooperazione finanziaria e tecnica, al finanziamento di programmi o progetti intesi alla preparazione dei cittadini dei paesi ACP al ritorno nel loro paese e alla loro integrazione in settori professionali precisi. Tali programmi possono essere realizzati sia sul territorio comunitario che negli Stati ACP con la cooperazione delle industrie interessate da entrambe le parti e si concentreranno su programmi o progetti atti a creare posti di lavoro negli Stati ACP.

4. Gli Stati ACP adottano le misure necessarie per scoraggiare l'immigrazione irregolare dei loro cittadini nella Comunità. La Comunità può fornire, su loro richiesta, la necessaria assistenza tecnica per formulare ed attuare le politiche nazionali in materia di emigrazione dei loro cittadini. ■